



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

OSSERVAZIONI TECNICHE

DISEGNO DI LEGGE 10 febbraio 2025, n. 52/XVII

Proponente:

consiglieri Mirko Bisesti (Lega Trentino per Fugatti presidente), Luca Guglielmi (Fassa), Claudio Cia (gruppo misto), Vanessa Masè (La Civica), Eleonora Angeli (Noi Trentino per Fugatti presidente)

Titolo:

Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003

Materia:

elezioni e nomine (1.4.1.); giunta provinciale (1.6.1.)

Competenza legislativa: deriva dall'articolo 47 dello statuto speciale, che prevede l'approvazione di leggi (cosiddette) statutarie per determinare la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione degli organi della Provincia

Precedenti normativi: la legge provinciale modificata

Altri riferimenti:

- la struttura provinciale competente in materia è il dipartimento affari e relazioni istituzionali;
- il disegno di legge ricade nelle competenze del Presidente della Provincia;
- il disegno di legge è soggetto alla procedura aggravata (quanto a maggioranza richiesta e possibilità di sottoporlo a referendum, in particolare) prevista dall'art. 47 dello statuto

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA (articolo 97 bis del regolamento interno)

a) Conformità del disegno di legge ai principi costituzionali e statutari

1) I presidenti di regione a statuto ordinario eletti direttamente dal popolo incontrano un limite di due mandati (art. 2, comma 1, lettera f, della legge n. 165 del 2004), analogo a quello della nostra legge provinciale in vigore (l.p. n. 2 del 2003). Ciò in quanto per le regioni ordinarie la norma di riferimento è l'articolo 122 della Costituzione, che ha conferito ad esse potestà legislativa sul sistema di elezione del presidente, dei componenti della giunta regionale e del consiglio regionale nel rispetto della costituzione e dei "limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica". Lo statuto speciale (art. 47), in merito, non dà indicazioni, rinviando alla legge statutaria sulla forma di governo, che è chiamata a disciplinare la materia "in armonia con la costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica". In tale quadro va considerato se il limite dei due mandati, previsto a livello statale, possa essere qualificato come espressione di un vincolo per il legislatore provinciale, dato che la legge statutaria sulla forma di governo deve armonizzarsi con la Costituzione e coi principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Il dubbio sorge alla luce di una recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2023); questa ha ritenuto che la disciplina sarda sulle elezioni locali (si badi: locali, non regionali), relativamente al limite dei mandati consecutivi, debba allinearsi a quella statale, per un'esigenza di disciplina uniforme a livello nazionale che trova fondamento nell'articolo 51 della Costituzione (principio di eguaglianza quanto al diritto di elettorato passivo) e declina i limiti alla competenza regionale (o, da noi, provinciale) di cui si è detto poc'anzi.

Si noti, d'altronde, che in un campo dove valgono considerazioni e limiti dello stesso genere, come quello delle ineleggibilità e incompatibilità, la giurisprudenza costituzionale ha consentito alle regioni a statuto speciale delle deroghe allo standard dettato a livello statale e quindi alla specifica esigenza di uniformità: deroghe limitate, però, e fondate su "particolarità locali" ben evidenti (come da noi potrebbe essere, forse, la possibile presenza di legislature di durata abbreviata, derivanti dalle previsioni dell'art. 48, primo comma dello statuto; durata abbreviata cui è collegabile la norma

contenuta nell'art. 14, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 2003, dove fa riferimento all'esercizio delle funzioni di presidente per almeno quarantotto mesi anche non continuativi).

SP/MC